



**Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia
Scuola Secondaria Statale di 1° grado ad Indirizzo Musicale**

"A. INVEGES"

Via Alcide De Gasperi n. 8/A - 92019 SCIACCA (AG) - ☎ PBX 0925 21331 - FAX: 0925 21123

C. F : 83001110846 internet: <http://www.inveges.edu.it>

e-mail : agmm054009@istruzione.it pec agmm054009@pec.istruzione.it

ORGANIZZAZIONE GENERALE E DISPOSIZIONI REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

SMS - "A. INVEGES"-SCIACCA
Prot. 0004650 del 14/09/2021
(Uscita)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

VISTA l'Integrazione DVR aggiornamento per rischio biologico del 06/09/2021 Prot. n. 4474 del 09/09/2021;

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 28 maggio 2020;

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 22 giugno 2020;

VISTE le Linee guida_piano scuola a.s. 2020_21 23 giugno 2020;

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 07 luglio 2020;

VISTA l'Adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata (di cui al D.D. n.39 26 giugno 2020 07 agosto 2020);

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.L. n. 111 del 06/08/2021, art.1 comma 6 e art. 9 ter, che ha integrato il D.L. 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19";

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 21 aprile 2021;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n.0035309;

VISTO il Decreto Legge n.111 del 6/8/2021;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1237 del 13/8/2021;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. 900 del 18/8/2021;

VISTO il "documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTO il Decreto assessoriale Regione Sicilia n.1187 del 5/7/2021;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale sull'inizio delle lezioni per l'a.s. 2021/2022 n.256 del 6/8/2021;
VISTO il decreto di costituzione e regolamentazione del Comitato anti Covid 19 di questa Istituzione Scolastica prot. del;
VISTA la Determina di Individuazione del Referente COVID d'Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID- 19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
VISTO il PIANO SCUOLA 2021/2022 - "Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";
VISTA la Nota n. 24564 del 07/09/2021 - U.S.R - Sicilia "Avvio dell'anno scolastico 21/22 – Indicazioni organizzative e di sicurezza";
VISTA la Nota Assessoriale Regione Siciliana prot. n. 2541 del 07/09/2021 "Ulteriori indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022" a seguito della Circolare Assessoriale n. 2357 del 02/08/2021;
VISTA la Circolare M.I. prot. N. 953 del 09/09/2021 "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale docente ed ATA";
VISTO l'art. 1 del D.L. n. 122 del 10/09/2021;
VISTA la vigente normativa

PREMESSO

_ che una seria e fattiva responsabilità condivisa gioca un ruolo fondamentale per mantenere il massimo livello di sicurezza realizzabile mediante il diretto coinvolgimento delle famiglie e degli studenti in un patto di alleanza educativa;

_ che tutti i passaggi istituzionali degli OO.CC. sono stati espletati;

_ che, in applicazione del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso con privazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le disposizioni citate non si applicano, fino al 30 settembre 2021, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021 che, per completezza di informazione, si allega alla presente.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

DELIBERA

la seguente organizzazione per l'a.s. 2021/22 (delibera n. 6 dello stesso Consiglio d'Istituto del 13/09/2021), da aggiornare in caso di variazione della situazione epidemiologica in atto.

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente Scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. E' fatto obbligo a tutti i lavoratori della comunità scolastica di comunicare eventuali problematiche relative all'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente regolamento, segnalandole immediatamente al datore di lavoro – Dirigente Scolastico, al dirigente – DSGA o al preposto – Vicario e Collaboratori DS, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S..
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e, dove sia eventualmente previsto dalla normativa, le attività da svolgere in regime di smart working, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) controllino, all'ingresso, il possesso da parte del personale scolastico, della certificazione verde COVID 19 tramite l'App "Verifica C19", nelle more dell'attivazione del controllo in modalità semplificata mediante piattaforma denominata *Piattaforma nazionale digital green certificate* (Pndgc);
 - e) curino la vigilanza sugli accessi all'edificio scolastico da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni;
 - g) effettuino la misurazione della temperatura corporea a tutti coloro ammessi ad accedere presso la struttura scolastica.

Art. 3 - ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL CTS E DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI:

REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE

Permangono:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; resta quindi inteso che lo studente, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia di se stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, NON dovrà accedere a scuola. A tal fine è obbligatorio l'auto-monitoraggio delle condizioni di salute del minore, dell'accompagnatore e del nucleo familiare;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti a livello igienico);
- l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID 19 (per personale docente/ ata);
- l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi personali e negli studenti presenti all'interno dell'Istituto;
- l'obbligo di NON portare da casa altro materiale ad eccezione di quello didattico;
- l'obbligo di NON prestare/ scambiare materiale con il compagno;
- l'obbligo di riportare a casa, al termine delle lezioni, tutto il materiale senza lasciare depositato nulla a scuola;
- l'obbligo del rispetto di quanto prescritto nei documenti e segnalato all'interno dei plessi con apposita segnaletica e cartellonistica.

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale docente e ATA, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica o la mascherina del tipo FFP2, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati e, comunque, in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- d) Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i

corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Si precisa che la richiamata responsabilità include il tassativo rispetto delle regole; i trasgressori a qualunque titolo saranno tempestivamente segnalati alle Autorità competenti e nel caso di alunni allontanati dalla comunità scolastica con atto unilaterale d'ufficio del Dirigente Scolastico.

Art. 4 - OBBLIGO E VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

a) Personale docente e ATA (T.I e T.D)

Il D.L. n. 111 del 06/08/2021, ha integrato il D.L. 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, inserendo, con l'art.1 comma 6, l'art. 9 ter, dispone, tra l'altro, quanto segue: " Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID 19 ". Il mancato rispetto delle dette disposizioni è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le disposizioni suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute. La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del Green Pass, secondo modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

All'ingresso il personale preposto (con apposito atto di delega ed istruzioni a valere quale designazione al trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del codice privacy, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), verifica il green pass di tutte le unità del personale scolastico con la APP VerificaC19.

L'avvenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria sulla base del modello allegato all'atto di delega. Il registro conterrà, giorno per giorno, l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. Il registro non conterrà alcuna informazione riguardo l'esito del controllo. Una apposita informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR è a disposizione in forma scritta presso il luogo dove avviene la verifica (presumibilmente all'ingresso). La stessa informativa è a disposizione sul sito web dell'istituto e fatta circolare in bacheca del Registro Elettronico con spunta di presa visione. La verifica dovrà essere effettuata a TUTTI i soggetti, GIORNO PER GIORNO e potranno verificarsi i seguenti casi:

CASO A: Il personale lascerà passare i green pass validi (la APP da un risultato verde).

CASO B: Per quei soggetti per i quali il green pass non fosse valido (la APP restituisce un risultato rosso), il personale preposto compila un verbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1 del d. lgs n. 111 del 6 agosto 2021, in cui indica al Dirigente il nome e il cognome del soggetto che ha violato le disposizioni del comma 1 e 4 dell'art.9-ter di cui al D. Lgs 111/2021, con data e ora.

CASO C: fino al 30 Settembre è previsto che il personale in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dalle autorità competenti (sulla base delle indicazioni della circolare 0035309-04/08/2021 del ministero della salute) sia autorizzato senza certificazioni verdi Covid-19.

I verbali di “accertamento della violazione” saranno consegnati all’ufficio del Dirigente o al DSGA o uffici di segreteria per la protocollazione agli atti, con numerazione riservata o comunque visibile al solo DS e a suoi eventuali delegati (serve dare loro una breve disposizione).

I verbali vanno inseriti nel fascicolo del personale mantenendo massima attenzione alla riservatezza dell’atto (utilizzare la procedura solitamente usata per gli atti riservati).

È fatto assoluto divieto di registrare informazioni su PC, fotocopiare e riprodurre atti, ecc. I registri dovranno essere distrutti dopo 14 giorni.

Ai fini della semplificazione del controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale docente ed ATA, la Circolare M.I. prot. N. 953 del 09/09/2021 fa presente che, da lunedì 13/09/2021, è disponibile nell’ambito del SIDI, una specifica funzionalità che permette al Dirigente (o ad un suo delegato) di accertare istantaneamente la validità del Green Pass per il personale docente ed ATA a tempo determinato o indeterminato (mediante un’interazione tra il SIDI e la Piattaforma Nazionale DGC).

Questa operazione va effettuata quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede di servizio. Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono, in alcun modo, conservati nel SIDI.

Tale soluzione semplificata, comunque, affianca l’utilizzo dell’APP governativa del Ministero della Salute “Verifica C19” la quale rimane una modalità percorribile dall’Istituzione scolastica per adempiere, nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.

Si sottolinea, ancora, il fatto che le disposizioni relative al possesso della certificazione verde non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute (L. 87 del 17/06/2021 – D.L. n. 111 del 06/08/2021 – Art. 1 comma 6).

Si rende, pertanto, necessario acquisire, per tali soggetti, la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, attestante l’esecuzione della vaccinazione e utile, a tutti gli effetti, a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività educative scolastiche” (Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021).

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente ed ATA interessato del processo di verifica, gli elementi relativi al trattamento dei dati attraverso specifica informativa redatta ai sensi dell’Art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Tale informativa è esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità.

b) Personale esterno al Sistema Nazionale di Istruzione ed Utenza in generale

“Tutto il personale esterno al sistema nazionale di istruzione, sia pure da questo non direttamente dipendente, allorché lo stesso sia adibito a funzioni di supporto didattico ed operativo, svolte in immediato contatto con gli alunni (Es. ASACOM, assistenti igienico-personali, ecc.), fermo restando l’uso, prioritario ed obbligatorio, dei previsti D.P.I.” è tenuto ad esibire la certificazione verde (Circolare Regione Siciliana prot. n. 2541 del 07/09/2021).

Lo stesso è previsto per chiunque voglia accedere alle strutture dell’Istituzione scolastica sino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza (D.L. n. 122 del 10/09/2021).

Il personale scolastico delegato all’uopo, all’ingresso della scuola, è tenuto, utilizzando l’APP governativa “Verifica C19”, a controllare la detenzione.

Chiunque si rifiuti di esibire la certificazione verde o non ne sia in possesso non può, conseguentemente, avere accesso alla struttura scolastica.

Art. 5 – INIZIO/TERMINE A.S.

L'inizio delle lezioni è fissato per il 16 settembre 2021.

Le lezioni termineranno il 10 giugno 2022.

I docenti che accoglieranno le alunne e gli alunni, avranno cura di raccogliere le Autocertificazioni delle famiglie che verranno inserite in una carpetta adeguatamente predisposta e illustreranno loro le norme di comportamento da adottare, come specificato nel presente e nei diversi documenti adottati.

Art. 6 – MODALITÀ INGRESSO ED USCITA

Per evitare assembramenti sono stati individuati accessi distinti ed orari di ingresso differenziati come si evince dalle tabelle che seguono:

CANCELLO PRINCIPALE								
Secondo Piano	1^E	2^I	2^A	2^G	2^F	3^H	3^F	INGRESSO N.1 (Entrata principale)
Piano Terra	1^A	2^B						
Primo Piano	3^G	1^B	2^E	1^G	2^D	1^D		INGRESSO N.2 (Atrio superiore – lato palestra – scala antincendio)
Piano Terra	3^A	1^C	1^I	3^B	3^C			INGRESSO N.3 (Atrio superiore – lato palestra)

SECONDO CANCELLO (adiacente Liceo Classico)					
Primo Piano	1^H	1^F	2^C	2^H	INGRESSO N.4 (Atrio inferiore – scala antincendio)
Seminterrato	3^E	3^D			INGRESSO N.5 (Seminterrato)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021: MODALITÀ DI INGRESSO ALLE AULE (SOLO CLASSI PRIME)		
INGRESSO ORE 08.30 USCITA ORE 10.30		
INGRESSO 1 Entrata principale	CLASSI	1^E, 1^A
INGRESSO 2 Atrio superiore – lato palestra – scala antincendio	CLASSI	1^B, 1^D, 1^G
INGRESSO 3 Atrio superiore lato palestra	CLASSI	1^C, 1^I
INGRESSO 4 Atrio inferiore scala antincendio	CLASSI	1^H, 1^F
INGRESSO 5 cancello adiacente al Liceo Classico piano seminterrato	CLASSI	_____

17-18 SETTEMBRE 2021: MODALITÀ DI INGRESSO ALLE AULE		
CLASSI PRIME, INGRESSO ORE 08.30 USCITA ORE 11.10		
INGRESSO 1 Entrata principale	CLASSI	1^E, 1^A
INGRESSO 2 Atrio superiore – lato palestra – scala antincendio	CLASSI	1^B, 1^D, 1^G
INGRESSO 3 Atrio superiore lato palestra	CLASSI	1^C, 1^I
INGRESSO 4 Atrio inferiore scala antincendio	CLASSI	1^H, 1^F
INGRESSO 5 cancello adiacente al Liceo Classico piano seminterrato	CLASSI	_____

17-18 SETTEMBRE 2021: MODALITÀ DI INGRESSO ALLE AULE		
CLASSI SECONDE, INGRESSO ORE 08.20 USCITA ORE 11.05		
INGRESSO 1 Entrata principale	CLASSI	2^A, 2^B, 2^G
	CLASSI	2^I, 2^F (08.30/11.30)
INGRESSO 2 Atrio superiore – lato palestra – scala antincendio	CLASSI	2^D, 2^E
INGRESSO 3 Atrio superiore lato palestra	CLASSI	_____
INGRESSO 4 Atrio inferiore scala antincendio	CLASSI	2^H, 2^C
INGRESSO 5 cancello adiacente al Liceo Classico piano seminterrato	CLASSI	_____

17-18 SETTEMBRE 2021: MODALITÀ DI INGRESSO ALLE AULE		
CLASSI TERZE, INGRESSO ORE 08.10 USCITA ORE 11.00		
INGRESSO 1 Entrata principale	CLASSI	3^F, 3^H
INGRESSO 2 Atrio superiore – lato palestra – scala antincendio	CLASSI	3^G
INGRESSO 3 Atrio superiore lato palestra	CLASSI	3^A, 3^B, 3^C
INGRESSO 4 Atrio inferiore scala antincendio	CLASSI	_____
INGRESSO 5 cancello adiacente al Liceo Classico piano seminterrato	CLASSI	3^E, 3^D

A partire da lunedì 20 settembre e per tutto l'anno scolastico le modalità di ingresso/uscita saranno quelle stabilite nelle precedenti tabelle e l'orario delle lezioni sarà il seguente:

CLASSI PRIME: dalle ore 08:30 alle ore 14:10

CLASSI SECONDE: dalle ore 08:20 alle ore 14:05 (2^I e 2^F: dalle ore 08:30 alle ore 14:05)

CLASSI TERZE: dalle ore 08:10 alle ore 14:00

Le studentesse, gli studenti ed il personale dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso assegnato.

Nell'attesa di accedere alla classe di appartenenza, si eviterà ogni forma di assembramento mantenendo 1 mt. di distanza ed indossando la mascherina di tipo chirurgico, che andrà mantenuta per tutto il tempo di soggiorno a scuola.

Nessuno potrà varcare il cancello della scuola ed accedere ai locali se non indossa la mascherina di tipo chirurgico.

Art. 7 – INGRESSO PERSONALE E ALUNNI GIÀ POSITIVI

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e seguito dall'autorizzazione alla riammissione da parte della dirigenza.

Art. 8 – ACCESSO DEI VISITATORI/TERZE PERSONE

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di Istituto e nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di Istituto e il Medico competente. Inoltre è fatto obbligo ai visitatori ammessi di prendere visione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare ed affisse su appositi cartelli, oltre al rispetto della segnaletica di sicurezza sia orizzontale che verticale. Il su indicato disciplinare è ispirato ai seguenti criteri di massima:

- _ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- _ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- _ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, dopo che sia stata accertata la validità della certificazione verde (green pass) dal personale preposto tramite l'APP "Verifica C19";
- _ differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso della struttura;
- _ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- _ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

Art. 9 – LAVORATORI FRAGILI: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE (ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 27/2000)

L'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante di immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Tutti i lavoratori in servizio presso l'Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità, possono richiedere al Dirigente scolastico di essere sottoposti a visita da parte del medico competente.

Le uniche tutele al momento previste e valide fino al 31 ottobre 2021 sono lo smart working, se compatibile con il profilo professionale, o in alternativa l'adibizione a mansioni diverse.

Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell'articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori "fragili" ai fini dello svolgimento di norma della "prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Art. 10 – ALUNNI INDIVIDUATI COME "SOGGETTI FRAGILI"

- a) Al fine di garantire il diritto allo studio alle alunne e agli alunni che si trovino ad affrontare patologie gravi o forme di immunodepressione certificate e con impossibilità di seguire l'ordinaria attività didattica in presenza a causa di un rischio particolarmente elevato di contagio nei confronti dell'infezione da COVID_19, sono attivati dei percorsi di DDI ovvero ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
- b) I Consigli di classe garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell'alunna/o di cui al punto 1, una modulazione adeguata dell'offerta formativa di DDI attraverso una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona.
- c) Saranno assicurate dalle 10 alle 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona (come previsto dalle linee guida ministeriali in caso di DAD) con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
L'orario delle attività didattiche che sarà predisposto terrà conto:
 - della possibile rimodulazione dell'orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza;
 - della ripartizione oraria disciplinare in modo da garantire un proporzionale spazio settimanale a tutte le discipline sia in modalità sincrona che asincrona.
- d) Nella strutturazione dell'orario settimanale della DDI, sarà possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione (ad esempio nel caso di verifiche/esercitazioni o attività didattiche di durata superiore ai 60 minuti) o alla "compattazione" di due discipline dello stesso ambito.
- e) Ogni videolezione coprirà indicativamente l'unità temporale di 60 minuti per disciplina con disconnessione di 15 minuti tra una lezione e l'altra (coincidente con il cambio ora/docente). In una "giornata scolastica" dovranno essere garantite almeno n. 3 videolezioni al mattino, dal lunedì al venerdì.
- f) In caso di esigenze particolari, eventuali variazioni dovranno essere concordate con il Consiglio di classe.
- g) Punto di riferimento per i collegamenti sarà l'orario settimanale delle lezioni in presenza, ad eccezione della prima e dell'ultima ora. Ciascun docente dovrà segnalare il proprio orario di lezione attraverso la Bacheca del Registro elettronico e avvisare tempestivamente la famiglia in caso di variazioni orarie.
- h) Durante le videolezioni sincrone con l'intero gruppo classe, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno della stanza creata nel Registro elettronico Argo, avendo cura di non riprendere gli alunni in presenza.
- i) Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base quindicinale.
- j) Ai Consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene, come rappresentato dalle Linee guida, che qualsiasi modalità di verifica delle attività svolte in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi nel Registro elettronico o di avviarli alla conservazione all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica (Drive di GSUITE).

- k) Ai fini dell'inclusione degli alunni con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati, ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui al presente Documento.
- l) Tutti i docenti del Consiglio di classe assumono l'impegno di proporre materiale adeguato, opportunamente personalizzato, nonché di sostenere con ogni mezzo a disposizione la didattica digitale erogata per l'alunna/o di cui al punto 1 con disabilità o BES, al fine di perseguire obiettivi didattici formativi ed educativi previsti dal PEI o dal PDP.
- m) Sarà compito dei docenti di sostegno definire, in stretta e continua intesa con la famiglia nonché in sinergia con i colleghi curricolari, i tempi di lezione, i mezzi e gli strumenti integrativi necessari a rendere efficace e praticabile il percorso didattico per l'alunna/o con disabilità. Sarà importante prevedere l'adozione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle normative in vigore (inclusa la registrazione dei momenti più significativi delle lezioni, nel rispetto della normativa sulla privacy).
- n) Durante le lezioni in modalità mista gli studenti "fragili" devono osservare le regole di comportamento previste per le lezioni a distanza, mentre gli studenti in classe devono attenersi alle regole previste in presenza. In nessun caso possono essere registrate immagini degli studenti presenti in classe.
- o) Nei casi di disabilità grave associata a "fragilità" certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell'alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive o socio-culturali, sentiti il pediatra di libera scelta, il Dipartimento di Prevenzione e d'intesa con le famiglie, la Scuola potrà adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni.

Art. 11 – DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina di tipo chirurgico o del tipo FFP2.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Per il personale impegnato con gli alunni diversamente abili è stato previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno o dal medico.

Art. 12 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), che ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico ed in base a quanto previsto dal rapporto ISS. (Vedasi **ALLEGATO 1**)

Art. 13 – RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del

personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.
 3. La partecipazione in videoconferenza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici atti a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
 - visione degli atti della riunione;
 - intervento nella discussione;
 - scambio di documenti;
 - votazione;
 - approvazione del verbale seduta stante o meno
 4. Nello svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza, si utilizza la piattaforma GSuite che permette l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori. La piattaforma consente, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.
 5. La convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere pubblicata, a cura del Dirigente Scolastico, sul sito web della Scuola, almeno 5 giorni prima della data fissata. Qualora fosse necessario per situazioni imprevedibili ed indifferibili, la convocazione può essere pubblicata anche 24 ore prima dell'adunanza. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e del link di accesso alla videoconferenza.
 6. Le sedute degli Organi Collegiali sono aperte e chiuse dal Presidente che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. È compito del Segretario della seduta verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, la presenza del numero legale dei partecipanti. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la riunione ordinaria:
 - regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza +1 dei convocati;
 - la delibera della riunione deve indicare il numero di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
- La sussistenza di quanto sopra specificato è verificata e garantita da chi presiede l'Organo Collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la riunione dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum

di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza, sono considerati assenti giustificati.

Art. 14 – SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo viene effettuato:

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza ed eventualmente a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Art. 15 – DIDATTICA IN SITUAZIONE COVID 19

La didattica ordinaria, così come normalmente organizzata, potrà subire una rimodulazione dovuta anche alle procedure di igienizzazione che dovranno necessariamente essere espletate soprattutto per l'utilizzo dei laboratori o aule "speciali" ovvero palestre e/o spazi comuni ed all'impossibilità di utilizzare alcuni laboratori se la capienza degli stessi non consente di accogliere in sicurezza gli alunni.

Sarà compito di ogni docente provvedere alla revisione della programmazione didattica ed alla metodologia di insegnamento da adattare allo stato di emergenza.

Art. 16 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni (laboratori, palestre, atrio interno ed esterno) deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza, previa igienizzazione tra un turno e l'altro.

L'utilizzo delle palestre è consentito nel rispetto di mt 2,00 tra alunni e tra alunni e docente evitando i giochi di squadra.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aula professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale (max tre persone).

Art. 17 – ATTIVITÀ NELLE AULE

Gli alunni rimarranno nell'aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori, in palestra o nei servizi igienici mantenendo il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina di tipo chirurgico; garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di 1,00 mt e di 2,00 mt con l'insegnante. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro temporaneamente e brevemente e avvicinarsi agli allievi solo

indossando la mascherina chirurgica e toccare le superfici utilizzate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree i soggetti con patologie incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e le studentesse e gli studenti durante lo svolgimento delle attività sportive. Verranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 su richiesta della scuola mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e insegnanti.

In tutte le aule sono previsti banchi singoli tradizionali e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. In ogni aula sarà disponibile gel disinfettante e cestino per i rifiuti.

Durante la permanenza all'interno dell'edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità ed urgenza; il docente autorizzerà l'uscita degli studenti uno per volta.

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando alla Dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non per motivi strettamente necessari e comunque solo se autorizzati dal docente.

Art. 18 – ATTIVITÀ NEI LABORATORI

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente (laboratori interni o all'aperto) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, con particolare attenzione all'igienizzazione degli spazi nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre e se possibile, a seconda delle particolari attività svolte, in un'ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale.

Il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre 1,00 mt di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e 2,00 mt di distanza dal docente all'alunno più vicino. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le superfici utilizzate dall'alunno solo se prima si è disinfettato le mani.

Art. 19 – INSEGNAMENTO DELLO STRUMENTO

Per le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali bisognerà garantire una protezione adeguata tramite superfici schermanti e un distanziamento dall'alunno di almeno 2 m, oltre ad un rafforzato ricambio d'aria del locale. Si raccomanda in questo caso l'uso delle mascherine chirurgiche per chi è presente.

Oltre alle ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni riguardo alle lezioni di canto e degli strumenti a fiato:

- Le lezioni individuali di clarinetto si effettueranno utilizzando barriere parafiato.
- i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti.

Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell'igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta.

A tutti gli studenti che effettuano lezioni con strumenti musicali è raccomandato di evitare:

- il contatto fisico
- l'uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggio, spartito, plettro, etc...)
- lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.

Art. 20 – ATTIVITÀ IN PALESTRA

Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2,00 mt ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Con tale distanziamento sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree le studentesse e gli studenti durante lo svolgimento delle attività sportive. Sono da privilegiare e preferire le attività fisiche individuali.

È prevista l'igienizzazione dell'ambiente e degli attrezzi qualora questi vengano successivamente utilizzati da un'altra classe.

Art. 21 – UTILIZZO DEI BAGNI

Gli studenti avranno cura di accedere all'area dei bagni uno alla volta evitando di sostare all'interno dell'antibagno; in caso vi sia un altro studente si aspetta nel corridoio alla distanza di 1,00 mt.

L'utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante la ricreazione; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni (uno per volta) ed evitando continue richieste di uscita.

L'utilizzo dei servizi igienici, destinati alle alunne e agli alunni, durante la ricreazione (dalle ore 10:55 alle ore 11:10) va organizzato dai coordinatori delle classi che utilizzeranno, nei rispettivi piani, i servizi di cui sopra, specificandone gli orari, per quanto possibile, in modo tale da evitare assembramenti.

Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, dovrà disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, lo segnalerà al docente della classe di appartenenza che avrà cura di segnalare subito il problema ai collaboratori del DS e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

L'accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA, come da Regolamento Interno.

Art. 22 – PAUSA RICREATIVA

La ricreazione si svolgerà con la consumazione della merenda in classe, ogni alunno seduto al proprio posto.

Durante gli spostamenti dovrà utilizzarsi la mascherina, che potrà essere tolta per il consumo della merenda mantenendo il distanziamento interpersonale di un metro.

Art. 23– GESTIONE MATERIALE ALUNNI

Ogni alunno dovrà avere con sé tutto il materiale necessario all'espletamento dell'attività didattica quotidiana in quanto è fatto divieto lo scambio di oggetti tra compagni; ogni alunno deve essere dotato di: fazzoletti di carta monouso, mascherina chirurgica e ogni altro materiale ritenuto necessario e/o segnalato dai docenti.

Si precisa che tutto il materiale, compreso quello scolastico, sarà riportato al domicilio al termine dell'attività. Considerato che non potranno essere utilizzati gli appendiabiti, l'eventuale vestiario di ricambio andrà inserito in buste di plastica e posizionato accanto/sotto il proprio banco fino al termine delle lezioni; il giubbino invece potrà essere appeso alla propria sedia.

Art. 24 – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DDI/DaD

Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.

Pertanto il PTOF sarà integrato con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che terrà conto delle nuove potenzialità digitali della comunità scolastica. Saranno individuate le modalità per riprogettare l'attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- 1) quadro normativo di riferimento
- 2) analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni
- 3) metodologie e strumenti per la verifica o la valutazione
- 4) alunni con bisogni educativi speciali
- 5) gestione della privacy
- 6) Organi collegiali e assemblee
- 7) rapporti scuola – famiglia.

Allo stesso fine, il Piano annuale di lavoro del personale Ata sarà integrato con le previsioni per il lavoro agile.

Art. 25 – CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI DEVICE (PC E/O TABLET) E ACQUISTO CONNETTIVITÀ

Nel caso in cui si dovesse far ricorso alla DDI la Scuola, dopo aver appurato a mezzo rilevazione interna, le necessità dell'utenza priva del mezzo informatico o di connettività, sulla base della disponibilità sia dei device in dotazione che dei fondi da utilizzare per l'acquisto di connettività, elaborerà delle graduatorie interne in relazione all'ultima dichiarazione ISEE presentata dalle famiglie. Se la famiglia non ne fosse al momento in possesso, può autodichiarare momentaneamente l'importo e riservarsi, nel corso dei successivi 15 giorni, di presentare la documentazione suddetta.

I docenti a TD che risultassero sprovvisti di device per l'eventuale espletamento della DaD, possono farne richiesta alla Scuola. Compatibilmente con la disponibilità degli strumenti disponibili, la concessione in comodato d'uso a chi ne facesse richiesta seguirà i seguenti criteri:

- incarico a TD;
- supplenza temporanea;

- cattedra oraria completa/spezzone orario;
- dichiarazione di non possesso dello strumento informatico.

Il comodato d'uso, relativamente ai punti 1 e 2, prevede la stipula di un accordo che il beneficiario è tenuto a rispettare in tutti i suoi punti.

Art. 26 – SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria del personale rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Art. 27 – PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti e superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contattodiretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2,

febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contattostretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro una distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate.
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

La circolare nr. 0036254 dell'11 agosto, emanata dalla Direzione generale della previdenza del Ministero della Salute ha ridefinito i termini per il calcolo della quarantena e dell'isolamento fiduciario. Sia in caso di completamento del ciclo vaccinale sia per i non vaccinati.

La quarantena è la misura che si applica ai soggetti che hanno avuto contatti con persone infette. Mentre l'isolamento fiduciario si applica alle persone contagiate dal virus.

14 giorni (due dosi o dose unica nei casi previsti) e persone che non lo hanno completato e distingue in base alla variante del virus.

I contatti vaccinati ad alto rischio (contatti stretti).

Possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso. Al termine serve un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso. Anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico.

I contatti NON vaccinati a basso rischio (no contatti stretti).

NON devono essere sottoposti a quarantena. Devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus.

Sono inoltre previste particolari disposizioni laddove la variante del virus individuata o sospetta sia la variante Beta. Variante piuttosto rara, ma caratterizzata da evidenze circa la minore efficacia del vaccino.

Per ulteriori specificazioni sulle norme sull'isolamento fiduciario dei positivi covid, si rimanda alla circolare nr. 0036254 dell'11 agosto.

Indicazioni alla sospensione della quarantena		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anchein assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata oper cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anchein assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o	10 giorni di quarantena	10 giorni di quarantena
Confermata	+	+
	Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Indicazioni alla sospensione dell'isolamento			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
<u>Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento</u>	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
<u>Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata</u>	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno, nonché la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle attività, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Con cadenza settimanale e sulla base della programmazione predisposta dal DSGA, i collaboratori scolastici, a turno, effettueranno una igienizzazione particolare di tutti i locali della scuola utilizzando gli apparecchi compressori che agiscono con disinfettante-detergente ad azione tuberculicida, battericida, lieviticida e virucida.

Per assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti è stato predisposto un cronoprogramma molto dettagliato, da documentare attraverso l'apposito registro, che dovrà essere regolarmente aggiornato e che prevede costanti interventi in:

- ambienti di lavoro e aule;
- palestra;
- aree comuni;
- servizi igienici;
- attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico;
- superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, secondo

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020, nelle Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici - Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/202 – versione 20 maggio 2021 e nel Protocollo dell'Istituto.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria, che va effettuata se non sono trascorsi più di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria e non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria.

Art. 28 – REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI

- Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020.
- I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento.
- Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina di tipo chirurgico, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno della scuola, accesso ai servizi igienici, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola, in base alla disponibilità derivante dalle consegne da parte del Commissario Straordinario.
- Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
- I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e per l'uscita.
- Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
- E' fatto divieto di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
- Al fine di evitare assembramenti, l'accesso ai bagni è consentito uno per volta (1 maschio e 1 femmina), durante l'orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
- Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con rotolo di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile del gel disinfettante, i genitori sono invitati a fornire ai figli un kit personale composto da mascherina di ricambio, confezione individuale di gel e fazzoletti di carta.
- Le bottigliette d'acqua in nessun caso possono essere scambiate tra alunni.
- I banchi e le cattedre devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto.
- I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
- Se necessario dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). E' opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
- Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell'ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile.
- Secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola è necessaria una attestazione del pediatra o del medico di base "che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19".
- I colloqui dei genitori con i docenti si svolgono a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email o prenotazione sul registro elettronico, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante interessato.
- Per le lezioni di educazione fisica gli alunni si presenteranno a scuola già in tuta e scarpe da ginnastica.
- Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

Allegati al presente Regolamento

- ALLEGATO 1: Gestione di eventuali casi sintomatici
- ALLEGATO 2: Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente
- ALLEGATO 3: Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA
- ALLEGATO 4: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni

ALLEGATO 1: Gestione di eventuali casi sintomatici

Nel caso in cui una persona presente a scuola, sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" (Gestione di una persona sintomatica in azienda), che ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico ed in base a quanto previsto dal rapporto ISS.

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente COVID d'Istituto.

Il Referente COVID d'Istituto o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

Si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, in ogni caso dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1.5 metri e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale o servizi sanitari.

Anche l'alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica;

nel caso in cui l'alunno fosse privo di mascherina, questa gli verrà fornita immediatamente.

In assenza di mascherina si deve utilizzare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, nel contenitore predisposto dentro un sacchetto.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Va effettuata la pulizia e disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il MMG (medico di medicina generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione (DdP) provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).

La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il Referente COVID d'Istituto deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Sono stati individuati in ogni plesso spazi di isolamento di soggetti sospetti che saranno oggetto di sanificazione dopo l'utilizzo.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato.

La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di una mappatura da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico.

In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

Gli esercenti la potestà genitoriale si racconteranno con il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza.

Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio.

L'alunno deve restare a casa.

- I genitori devono informare il MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente.

3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; accompagnare l'operatore, mantenendo una distanza di 1.5 mt. Nel locale isolamento, contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.

- Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa e informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

□ Il Referente COVID d'Istituto deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

□ Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

6. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso positivo

- Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
- Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

RIAMMISSIONE PERSONALE E STUDENTI AL TERMINE DEL PERIODO DI ISOLAMENTO

L'eventuale riammissione del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la **certificazione medica** da cui risulta la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e seguito dall'autorizzazione alla riammissione da parte della dirigenza

ALLEGATO 2: Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zona a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente Covid dell'Istituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Va mantenuto il **distanziamento** fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
6. La disposizione dei **banchi e delle cattedre** non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti appositi segnaposti (nelle gambe anteriori).
7. Deve essere evitato ogni **assembramento**. L'utilizzo delle aule/spazi dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro.
8. Si raccomanda l'utilizzo delle **comunicazioni telematiche** per tutte le situazioni non urgenti.
9. Usare la **mascherina** fornita dall'istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie, (quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto ed in tutti gli spostamenti, entrata e uscita). Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
10. Mascherine e altri DPI sono disponibili all'interno della scuola. I DPI vengono smaltiti in appositi contenitori.
11. Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni **disabili**. L'inclusione è il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti).
12. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso **estensivo** delle mascherine al di là del previsto distanziamento.
13. È necessario evitare attività che comportino un possibile **aumento di emissioni respiratorie** (ad es. canto e flauto). Per l'indirizzo **musicale**, la musica di insieme per il momento si svolgerà soltanto all'interno delle singole classi di strumento (max n. 6 alunni distanziati 2 metri l'uno dall'altro). Le lezioni individuali di clarinetto si effettueranno utilizzando barriere parafuoco.
14. Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
15. Durante le lezioni e durante la pausa ricreativa, i docenti devono garantire il **distanziamento** previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima della merenda.
16. Durante le lezioni devono essere effettuati **ricambi di aria** il più frequentemente possibile. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
17. Si raccomanda l'**igiene** delle mani e l'utilizzo del gel **igienizzante** messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
18. È necessario favorire una accurata **igiene delle mani** attraverso lavaggi con il sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col sapone.

19. Fa parte della cura educativa dei docenti **sensibilizzare** gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.
20. Si raccomanda di controllare **l'afflusso ai bagni** degli alunni: non potrà uscire più di un alunno alla volta al bisogno.
21. Il **registro elettronico** dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.
22. 24 Sono da evitare attività da parte di **personale esterno**, salvo situazioni particolari autorizzate dal DS.

Si veda anche il [prontuario delle regole per famiglie e alunni](#) nel quale sono riportate indicazioni prescrittive anche per i docenti.

ALLEGATO 3: Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente Covid d'Istituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Si raccomanda l'**igiene delle mani** e l'utilizzo di **gel igienizzante** messo a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all'utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
6. Leggere attentamente la **cartellonistica** anti Covid-19 presente nei locali scolastici.
7. Una volta terminati, richiedere i DPI al DSGA. I DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori.
8. Nei rapporti con l'utenza utilizzare le **postazioni dotate di parafiato** in plexiglas. Indossare la **mascherina** fornita dall'istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.
9. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso **estensivo** delle mascherine al di là del previsto distanziamento.

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)

1. Rimanere alla propria **postazione di lavoro** durante l'attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza.
2. Controllare l'accesso agli uffici di segreteria tramite **appuntamenti** con l'utenza.
3. Favorire sempre, ove possibile, **rapporti telematici** con l'utenza.
4. Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il **distanziamento** previsto.

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)

1. Compilare il **registro per il tracciamento delle presenze** di utenti esterni, facendo attenzione alla tutela della privacy del visitatore, far compilare a ciascuno autodichiarazione ed effettuare il controllo della temperatura col termoscanner.
2. Controllare che venga rispettato il **distanziamento** previsto.
3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario.
4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad **utilizzare i DPI** prescritti per l'uso.
5. La richiesta dei DPI verrà predisposta dal DSGA e gli stessi vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le **istruzioni** che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.
6. Per il personale addetto alla **ricezione delle telefonate**: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.
7. Per il personale addetto alle **pulizie** degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e con altro DPI se previsto.
8. Dopo aver **conferito** la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
9. Il personale che si reca presso l'**ufficio postale** o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti.
10. Nel corso dell'attività lavorativa, **arieggiare** il più frequentemente possibile i locali.

11. Assicurare la presenza nei bagni di **carta igienica**, **dispenser** di **sapone** liquido e **rotoli** di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di **gel** igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.
12. Effettuare la **pulizia** quotidiana e la **sanificazione** periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.
13. Sempre per quanto concerne la pulizia e la sanificazione, si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre/lavagne, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti del montascale etc utilizzando prodotti disinfettanti, possibilmente con azione virucida e areando i locali.
14. Qualora il plesso ospiti bambini al di sotto dei sei anni si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
15. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Dovrà essere posta, pertanto, particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici per almeno due volte al giorno. In tali locali le finestre devono rimanere sempre aperte.
16. Compilare e sottoscrivere il **registro delle pulizie**, sulla base del cronoprogramma delle pulizie predisposto dal DSGA, con la massima attenzione.
17. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di **reintegro** di materiali e attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l'espletamento degli ordini di acquisto.
18. I collaboratori scolastici, con formazione specifica, a turno e con cadenza quindicinale settimanale, sulla base della programmazione predisposta dal DSGA, effettuano una particolare igienizzazione di tutti i locali dell'Istituto utilizzando gli apparecchi compressori (di cui la Scuola è dotata) che agiscono con disinfettante-detergente ad azione tuberculicida, battericida, lieviticida e virucida

ALLEGATO 4: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni

1. Le famiglie effettuano il controllo della **temperatura** corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020.
2. I genitori **non devono assolutamente mandare a scuola** i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento.
3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di **mascherina** (ilverbale n. 104 del CTS raccomanda l'uso di quella **chirurgica**), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno della scuola, accesso ai servizi igienici, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola, in base alla disponibilità derivante dalle consegne da parte del Commissario Straordinario.
4. Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree i soggetti con patologie incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e le studentesse e gli studenti durante lo svolgimento delle attività sportive. Verranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 su richiesta della scuola mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e insegnanti.
5. Non è ammesso l'**ingresso a scuola dei genitori**, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi e in ogni caso dopo che sia stata accertata la validità della certificazione verde (green pass) dal personale preposto tramite l'APP "Verifica C19". In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno.
6. Il **materiale didattico** non può essere condiviso.
7. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio **materiale scolastico** con i compagni.
8. È fatto divieto di lasciare a scuola **oggetti personali**, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
9. Gli alunni appenderanno giubbotti e zaini sulla spalliera della loro sedia.
10. Al cambio dell'ora è effettuato un **ricambio dell'aria** nell'aula, aprendo le finestre. Il ricambio d'aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile, in tutte le scuole, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
11. Al fine di evitare assembramenti, l'**accesso ai bagni** è consentito uno per volta durante l'orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
12. Gli alunni devono **lavarsi bene le mani** ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con rotolo di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile del gel disinfettante, ma i genitori sono invitati a fornire ai figli un **kit personale** composto da mascherina di ricambio, confezione individuale di gel e fazzoletti di carta.
13. Per l'intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la **merenda**, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
14. I **banchi** e le cattedre devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto (in corrispondenza con le gambe anteriori).
15. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante **azione educativa** sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
16. Gli **ingressi e le uscite** devono avvenire in modo ordinato, in fila per uno, con le mascherine indossate e nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e di numero 4 pedate nelle scale. Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
17. I genitori devono impegnarsi a **rispettare rigorosamente gli orari** indicati per l'entrata e l'uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura dei singoli consigli di classe, nonché inseriti all'interno dei Protocolli di rientro.
18. Dopo aver **accompagnato o ripreso** i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Per evitare assembramenti all'esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.

19. La Scuola dispone di **termoscanner**. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
20. Qualora un alunno si **senta male a scuola** rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell'ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la **reperibilità** di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico (**vedasi Allegato 1**).
21. In caso di **assenza per malattia**, la famiglia è tenuta ad **informare tempestivamente i docenti della classe e l'Ufficio alunni della Segreteria dell'istituto**, con modalità da definire che saranno comunicate tramite circolare.
22. Secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020, per la **riammissione a scuola** è necessaria una **attestazione del pediatra o del medico di base** "che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19". Su questo punto si attendono chiarimenti da parte dell'ASL.
23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto i **rotoloni di carta usa e getta di cui i bagni sono dotati**.
24. I **colloqui dei genitori** con i docenti si svolgono a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email o prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari.
25. Per le lezioni di **educazione fisica**, gli alunni si presenteranno a scuola già in tuta e scarpe da ginnastica.
26. Si può portare da casa esclusivamente la **merenda**. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
27. Per altre indicazioni di dettaglio (**percorsi di ingresso e uscita**, orari, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche inserite nel Regolamento (di cui il presente documento è uno degli Allegati) e nei Protocolli di Rientro.

